

Contenuti dei siti istituzionali – Nuovi obblighi imposti dalla legge n. 106/2011

L'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 ottobre 2011, dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo da istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che il cittadino ha l'onere di produrre a corredo di una propria istanza.

In caso di mancato adempimento la Pubblica Amministrazione procedente non potrà respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto e di un documento e dovrà invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.

Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui sopra e' nullo.

Il mancato adempimento di quanto previsto e' altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Il mancato adempimento di quanto previsto sopra, nei procedimenti soggetti alla SCIA, legittima in ogni caso l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.

Approfondimenti:

[Consulta il documento](#)